

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147 del 27/12/2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria .

La tariffa del tributo TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in conformità alle disposizioni contenute nel comma 672 della Legge n.147 del 27/12/2013 .

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2: Gestione, classificazione, definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale in conformità alle norme di Legge vigenti ed al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelli indicati dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del Dlgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, Dlgs. 05 febbraio 1997, n. 22.

3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del Dlgs. 152/2006.

4. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

5. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 7 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato B, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette

quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, per l'area geografica nord.

Art. 3: Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

il terreno contaminato non scavato;

il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

i rifiuti radioattivi;

i materiali esplosivi in disuso;

le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

le acque di scarico;

i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4: Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5: Presupposto per l'applicazione del tributo

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano locali tassabili anche le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su quattro o tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) gli immobili non utilizzati, privi di arredo e sprovvisti dell'allacciamento ai servizi essenziali, tranne uno (o, in caso non sia possibile, con disdetta avente data certa come nel caso di utenze condominiali).

La presenza di arredo oppure l'attivazione di più di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero.

Art. 6: Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 7: Locali ed aree non soggetti al tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi, tranne uno, di fornitura dei servizi pubblici a rete e non utilizzati;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8: Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9: Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Non sono soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- c) Le superfici di strutture pubbliche e private in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le

superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

Sono escluse dal computo delle aree tassabili le superfici occupate da macchine ed attrezzature industriali che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per attrezzature che consentono una riduzione del volume dei rifiuti prodotti, attestato da idonea documentazione, viene riconosciuta una percentuale di abbattimento del 20% .Per fruire di quest'agevolazione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti.

Art.10: Riduzioni

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio e sono iscritte nell'apposito elenco comunale avendone fatta specifica richiesta, è accordata la riduzione annuale del 10% da applicarsi sulla quota variabile di cui alla tabella 2 del DPR n. 158/99.

Per le utenze non domestiche qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per attrezzature che consentono una riduzione del volume dei rifiuti prodotti, attestato da idonea documentazione , viene riconosciuta una percentuale di abbattimento del 20% .

Le richieste di riduzione vanno sempre indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente documentate.

Le riduzioni e agevolazioni sono cumulabili.

Art. 11: Superficie degli immobili

Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali l'Agenzia per il Territorio fornisce già i dati metrici, la superficie tassata non può essere inferiore all'80% di quella certificata.

Resta salva la facoltà per il Comune di provvedere alla rettifica delle metrature dichiarate, procedendo alla comunicazione al contribuente e contestuale

recupero della differenza, qualora la metratura dichiarata sia inferiore alla misura del comma precedente.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 12: Costo di gestione

La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi relativi allo spazzamento con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa.

Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13: Determinazione della tariffa

3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 29 del presente regolamento.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

8. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
9. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
10. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
12. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
13. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
14. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 2. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 3. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14: Articolazione della tariffa

La tariffa è rapportata alle quantità qualità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Il totale dei costi da coprire attraverso la tariffa viene ripartito per il 75,70% a carico delle utenze domestiche e per il 24,30% a carico delle utenze non domestiche.

Il costo così ripartito viene suddiviso secondo la seguente formula per ricavare la tariffa media delle utenze domestiche ed allo stesso modo per quelle non domestiche:

Tariffa media Utenze Domestiche = Cr x 75,70%

Sr x Pr x Qr

Cr = Costo da recuperare (75,70 % del totale per le utenze domestiche)

Sr = superfici totali risultanti dalle sottocategorie delle civili abitazioni

Pr = Coefficiente quantitativo per sottocategorie delle civili abitazioni

Qr = Coefficiente qualitativo per sottocategoria delle civili abitazioni
tariffa media utenze non domestiche = Costo da recuperare (24,30% a carico delle ut. Non domestiche)

Tariffa media Utenze non Domestiche = Cr x 24,30%

Sr x Pr x Qr

Cr = Costo da recuperare (24,30% del totale per le utenze non domestiche)

Sr = superfici totali risultanti dalle sottocategorie delle utenze non domestiche)

Pr = Coefficiente quantitativo per sottocategorie delle utenze non domestiche

Qr = Coefficiente qualitativo per sottocategoria delle utenze non domestiche

La tariffa relativa a ciascuna singola categoria viene così ottenuta:

Tariffa media di riferimento (delle Utenze Domestiche e delle Utenze non domestiche) x coefficiente qualitativo specifico x coefficiente quantitativo.

Le categorie con i relativi coefficienti sono riportate nelle tabelle allegate al presente Regolamento che ne formano parte integrale.

Art. 15: Periodi di applicazione del tributo

La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato a bimestri, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art.29 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16: Tariffa per le utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie in riferimento al numero di abitanti.

Art. 17: Classificazione delle utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.

Per le utenze domestiche residenziali che praticano il compostaggio e sono iscritte nell'apposito registro è accordata la riduzione annuale del 10% prevista **dall'art.11** del Regolamento Comunale.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche residenziali è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è stabilito in due unità.

Art. 18: Tariffa per le utenze non domestiche

La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti quali-quantitativi di potenziale produzione.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per attrezzature che consentono una riduzione del volume dei rifiuti prodotti, attestato da idonea documentazione, viene riconosciuta una percentuale di abbattimento del 20%.

Art. 19: Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sulla base di coefficienti quali-quantitativi omogenei.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene effettuata sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del cinquanta per cento. Sono applicabili le stesse riduzioni ed agevolazioni applicabili alla tassa annuale.

La riscossione è effettuata con le stesse modalità e termini.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione per gli anni successivi al primo è assolto con il pagamento del tributo.

Ai soggetti passivi della componente TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 20: Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto al 40 % nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.

Art. 21: Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati dal presente Regolamento.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o

possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ai fini TARSU.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei cespiti dichiarati nonché il soggetto proprietario se diverso dal dichiarante;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i dati catastali che identificano le unità immobiliari oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) i dati catastali che identificano le unità immobiliari oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata anche attraverso il servizio postale, via fax o in allegato a messaggio di posta elettronica. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 22: Poteri del Comune

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 23: Accertamento

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate Comunali.

Art. 24: Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero per l'infedele dichiarazione, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

E' ammesso il pagamento rateale degli avvisi di accertamento su richiesta del contribuente, con un massimo di diciotto rate mensili senza applicazione di interessi.

Art. 25: Riscossione

Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti anche per posta semplice gli inviti di pagamento che per ogni specifica utenza.

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Con la medesima deliberazione è fissata anche la scadenza per il pagamento in rata unica e la possibilità di richiesta di rateizzazione senza l'applicazione di interessi, da parte del contribuente, qualora l'imposta da pagare sia di importo pari o superiore ad € 400,00 (quattrocento/00). La richiesta dovrà essere presentata su apposito modulo all'Ufficio Tributi, non oltre 20 giorni dalla scadenza della prima rata da versare, e lo stesso Ufficio provvederà a rilasciare debita autorizzazione con il numero e la scadenza delle rate.

Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.24 oppure mediante bollettino di conto corrente postale a cui si applicano le disposizioni dell'art 17 citato per quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26: Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27: Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28: Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 Euro.

Art. 29: Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere versate con un numero massimo di 18 rate mensili senza interessi.

Il piano delle rate viene disposto dall'Ufficio e trasmesso al contribuente. Qualora il contribuente non rispetti una delle scadenze indicate, decade dal beneficio ed il credito torna ad essere immediatamente esigibile per intero.

Art. 30: Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra invigore il 1° gennaio 2014.

Art. 31: Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
20.a	Florivivaisti
20.b	Attività agricole
21	Discoteche, night club

Allegato B – Criteri dell'assimilazione

1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- *moquette*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi (per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m ² /anno	kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	1,93
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,11	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	0,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	3,08
6	Alberghi senza ristorante	6,55	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	2,74
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	2,87
9	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	2,49
11	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,8	3,08
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	2,07
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	2,64

14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	3,5	1,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	13,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	10,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43	5,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	4,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	17,4
20.a	Florovivaisti	2,5	0,88
20.b	Attività Agricole	2,5	0,88
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3

Tabelle delle tariffe per le utenze adottate per l'anno 2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,24927	47,25731
2	0,29082	110,26706
3	0,32049	141,77193
4	0,34423	173,27681
5	0,36797	228,41033
6 o più	0,38578	267,79143

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTURA	0,30117	0,57795
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,63057	1,22482
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,35764	0,69132
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	0,28235	0,55573
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,00703	1,95393
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,27996	2,49632
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,89409	1,73831
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,94115	1,82500
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,51763	1,00031
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,81880	1,58048
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,14582	4,15015
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDROAULICO, FABBRICO ELETTRICISTA, RABBUCCIERE)	1,46819	2,83420
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,86586	1,67829
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,40469	0,77801
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,53407	2,97424
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2,27758	4,40801
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,42579	6,62869
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERALI ALIMENTARI	1,65642	3,20764
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,44937	2,79863
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2,85168	5,52613
20.a	FLOROVIVAISTI	0,28235	0,55573
20.b	ATTIVITA' AGRICOLE	0,28235	0,55573
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,97880	1,90280